



FILIPPO RUSSO
NOTAIO

Repertorio n. 13.929 Fascicolo n. 6.981
**ATTO MODIFICATIVO DELLA "FONDAZIONE MAGGIO MUSICALE
FIORENTINO"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici e questo giorno ventisei del mese di gennaio

= 26 gennaio 2016 =

in Firenze, Piazzale Vittorio Gui n.1, alle ore diciotto e minuti sei.

Innanzi a me Dott. FILIPPO RUSSO, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

si costituisce

- Dott. DARIO NARDELLA, nato a Torre Del Greco (NA) il 20 novembre
1975, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di interve-
nire al presente atto nella sua qualità di Presidente della fondazione de-
nominata "**Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino**", con
sede in Firenze, Via Solferino n. 15, iscrizione al Registro delle Imprese
di Firenze e codice fiscale n. 00427750484, iscritta al n. 40 del Registro
delle Persone Giuridiche Private, presso la Prefettura di Firenze.

Io Notaio sono certo dell'identità personale della comparsante i quale mi
chiede di far risultare dal presente atto quanto segue:

PREMESSO

- che l'odierna adunanza è stata regolarmente convocata per questo
giorno, luogo ed ora ,ai sensi di statuto, per deliberare quanto alla parte
straordinaria sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

o m i s s i s

3. Variazioni statutarie:

- Art. 1 - Trasferimento Sede Legale.

- Articoli vari: errori di forma

o m i s s i s

- che del Consiglio di Indirizzo sono presenti, oltre a lui medesimo Dott.
Dario Nardella, Presidente; i signori:

Professoressa Vittoria Franco, il Prof.Enzo Cheli, Prof. Mauro Campus es-
sendo assente giustificata la dottoressa Micaela Le Dievelec e che sono
pure presenti, quali componenti del Collegio dei Revisori i signori:

il presidente dott.Roberto Benedetti, e i componenti Avv.Salvatore Para-
tore e il dottor Oscar Fini dichiara pertanto validamente costituita la pre-
sente adunanza.

Tutto ciò premesso il comparsante mi chiede di far risultare dal presente
atto pubblico quanto segue:

Il signor Dott. Dario Nardella, quale Presidente della predetta "**Fonda-
zione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino**", propone:

1) di trasferire la sede della predetta Fondazione in Firenze, Piazzale
Vittorio Gui n. 1; con conseguente modifica all'articolo 1 dello statuto,
sostituendo al punto 2, terza riga "presso il Teatro Comunale" con "Piaz-
zale Vittorio Gui n. 1";

2) di apportare una piccola modifica all'articolo 10 dello statuto, nel sen-
so di sostituire al comma 1, quinta riga, "comma 9.10" con "comma
9.11" in quanto tale comma richiama i requisiti di onorabilità di cui al-
l'art. 9.11.


REGISTRATO A FIRENZE
AGENZIA DELLE ENTRATE

UFF. LOC. FIRENZE 1

Il di 10/02/2016

al n° 2518 Serie 1T

Euro 200,00



**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO"**

ARTICOLO 1


1. La Fondazione "*Teatro del Maggio Musicale Fiorentino*" è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato.
2. La Fondazione ha sede in Firenze, Piazzale Vittorio Gui n. 1, ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

1. La Fondazione è disciplinata dall'art. 11 del d.l. 91/2013 come convertito nella l. 112/2013 e s.m.i., dal d.lgs. 29 giugno 1966, n. 367 e successive integrazioni e modificazioni nonché, per quanto da essi non previsto, dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni.
2. La Fondazione svolge la propria attività in Italia e all'estero.
3. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome e della sua immagine, nonché della denominazione storica e delle denominazioni delle manifestazioni da essa organizzate; può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le sue finalità.
4. La Fondazione conserva i diritti, le prerogative, le attribuzioni e le situazioni giuridiche attive e passive riconosciute dalla legge all'Ente Autonomo Teatro Comunale di Firenze o dei quali, comunque, quest'ultimo era titolare ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 367/96 e dell'articolo 1, comma secondo della Legge 26 gennaio 2001, n. 6.

ARTICOLO 3

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro e quindi con divieto di distribuzione di utili o di altre attività patrimoniali, la diffusione e lo sviluppo dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività.
2. Nello specifico, la Fondazione assicura, tra l'altro:
 - a) la gestione del proprio Teatro, denominato "*Teatro del Maggio Musicale Fiorentino*"
 - b) la gestione di altre sedi teatrali e di locali che fossero ad essa affidati per la realizzazione di eventi musicali, lirici, sinfonici, corali, teatrali e di danza;
 - c) la salvaguardia, la conservazione e la tutela del nome, del logo, del marchio, dell'immagine e del patrimonio produttivo, musicale, storico artistico e professionale del Teatro e del Festival del Maggio Musicale Fiorentino e di ogni manifestazione da essi organizzata o allestita;
 - d) la programmazione, l'organizzazione e la realizzazione in Italia e all'estero di spettacoli lirici, di spettacoli di teatro musicale e d'opera, attività concertistiche, liriche e di balletto e in particolare la realizzazione del festival annuale denominato "*Maggio Musicale Fiorentino*";
 - e) la promozione di iniziative rivolte alla formazione del pubblico anche con riferimento alla incentivazione della presenza alle rappresentazioni dei giovani, degli studenti e dei lavoratori;
 - f) la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e delle fi-



gure organizzative, nonché la valorizzazione delle professionalità acquisite;

g) — la realizzazione di incisioni discografiche e di registrazioni audio-video nonché la diffusione radiotelevisiva della propria attività e relativa commercializzazione, in vista della riproduzione o diffusione in forma integrale o ridotta, con mezzi tecnici di tutti i formati e di tutti i tipi;

h) — la progettazione e la realizzazione di allestimenti scenici;

i) — la promozione di manifestazioni culturali dirette alla diffusione della musica;

j) — la promozione della ricerca storico-artistica e scientifica in campo musicale;

k) — lo svolgimento di qualunque attività rivolta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della musica;

l) — la collaborazione con università, accademie, conservatori, istituzioni concertistiche, centri musicali ed altri teatri lirici, italiani o stranieri, per una collaborazione diretta sia alla formazione di musicisti e del personale tutto, sia all'accrescimento delle loro esperienze professionali, anche consentendo stages presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino od organizzando stages presso altri teatri e centri musicali italiani o stranieri per il proprio personale;

m) — l'attuazione e la promozione di programmi ed iniziative a sostegno della formazione e dell'istruzione dei giovani, anche collaborando con enti pubblici e/o privati e ricevendo contributi dai medesimi enti;

n) — la promozione di collaborazione e di stabile coordinamento con istituti riconosciuti e operanti nell'ambito della formazione teatrale e musicale, allo scopo di definire ed attuare strategie ed interventi di comune interesse e di omogeneo indirizzo;

o) — la promozione e organizzazione di mostre, manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, nonché la gestione di corsi di formazione professionale nei settori del teatro, della musica e più in generale in quello culturale;

p) — l'adesione, la collaborazione e la stipula di convenzioni con organismi ed enti, nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque connesso al proprio e/o svolgono attività nel settore della cultura, dell'arte e dello spettacolo;

q) — il compimento di ogni attività connessa agli scopi indicati..

3. La Fondazione, compatibilmente con i suoi fini istituzionali, potrà partecipare e promuovere la costituzione di società consortili, consorzi o società di capitali e altri tipi di strutture partecipative insieme ad altri enti pubblici o privati aventi fini compatibili con i propri, purché tale partecipazione non comporti l'assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, dal consorzio o da altra struttura cui la Fondazione partecipa. La Fondazione potrà effettuare operazioni economiche, immobiliari, mobiliari e bancarie, nonché svolgere attività commerciali solo ove secondarie e strumentali rispetto al perseguimento degli scopi indicati al precedente comma 2.

4. Nel perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione valorizzerà ogni possibile e utile forma di collaborazione con altre fondazioni liriche, nonché con enti e soggetti pubblici al fine di razionalizzare al meglio l'uso delle risorse proprie e di quelle pubbliche destinate alla lirica, sì da conseguire

possibili economie che consentano l'incremento della capacità produttiva e dell'offerta artistica della Fondazione. La Fondazione, inoltre, avrà cura di valorizzare ogni sua capacità produttiva (musicale, scenotecnica, sartoriale o altro) e gestionale.

5. La Fondazione potrà accettare eventuali erogazioni liberali effettuate da enti pubblici o privati con vincolo di destinazione, se tale destinazione sia compatibile con i fini istituzionali della Fondazione o ad essi preordinata.

6. In ogni sua attività, principale od accessoria, la Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, coordinando le proprie attività allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse e di raggiungere più larghe fasce di pubblico.


ARTICOLO 4

1.- Sono soci fondatori lo Stato italiano, la Regione Toscana e il Comune di Firenze.

2. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, la Fondazione, coerentemente con le previsioni dell'art. 11.15, lett. b), del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, come convertito in L. 7 ottobre 2013 n. 112, prevede anche la partecipazione di soci privati (da intendersi quali soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche o enti, anche se privi di personalità giuridica, che non siano soci fondatori) in proporzione agli apporti al fondo di dotazione della Fondazione in misura pari o superiore al tre per cento (3%) del patrimonio della fondazione come risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quella maggiore percentuale eventualmente stabilita dal Consiglio di indirizzo. Per i soci privati che non dovessero conseguire la facoltà di cui al successivo comma 4, la partecipazione verrà attuata attraverso l'invito a partecipare, senza diritto di voto, a specifiche riunioni propedeutiche all'approvazione di questioni di particolare rilievo per la vita della Fondazione e individuate come tali dal Consiglio di indirizzo. L'ingresso di ciascun socio privato dovrà comunque essere deliberato dal Consiglio di indirizzo.

3. L'apporto complessivo dei fondi privati al patrimonio della Fondazione non può superare la misura del quaranta per cento (40%) del patrimonio stesso.

4. I soci privati possono nominare un rappresentante nel Consiglio di indirizzo se, come singoli o cumulativamente, oltre all'apporto al fondo di dotazione del patrimonio nella misura minima stabilita dal precedente comma 2, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto al fondo di gestione non inferiore al cinque per cento (5%) del totale dei contributi statali, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in materia di composizione del Consiglio di indirizzo. La permanenza nel Consiglio di indirizzo dei rappresentanti nominati dai soci privati è subordinata all'erogazione da parte di questi ultimi dell'apporto annuo al fondo di dotazione e al fondo di gestione nella misura non inferiore a quanto stabilito nel presente comma e nel comma 2. Per raggiungere tale apporto i soci privati interessati possono dichiarare per atto scritto di voler concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Nessun socio privato può sottoscrivere più di una dichiarazione. L'ammontare dell'apporto annuo dei fondatori privati in misura non inferiore a quanto stabilito nei precedenti commi, va verifi-



cato, biennio per biennio, con riferimento o all'anno in cui avviene l'ingresso nella Fondazione oppure all'anno in cui avviene la riconferma. La permanenza nel Consiglio di indirizzo di rappresentanti nominati dai soci privati è subordinata all'erogazione dell'apporto annuo al fondo di dotazione e al fondo di gestione nella misura prevista nel presente comma e nel precedente comma 2.

5. A cura del Consiglio di indirizzo e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'albo dei soci privati.

6. Per concorso al patrimonio si intende ogni erogazione a qualsiasi titolo effettuata a favore della Fondazione. Spetta al Consiglio di indirizzo il potere di determinare la destinazione del bene pervenuto nel patrimonio della Fondazione.

7. Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

8. I soggetti che, previa delibera del Consiglio di indirizzo, si impegnano a versare alla Fondazione ogni anno almeno euro tremila (€ 3.000,00) se persone fisiche, o euro cinquemila (€ 5.000,00) se persone giuridiche, enti, associazioni o fondazioni, sono membri associati della Fondazione. Gli associati sono iscritti in apposito albo tenuto e aggiornato a cura della Fondazione e partecipano ad una o più riunioni annuali con il Sovrintendente e il Consiglio di indirizzo, nelle forme e modi che il Sovrintendente riterrà di stabilire.

9. Eventuali versamenti e contribuzioni inferiori agli importi di cui al comma 8, consentiranno la partecipazione alla vita della Fondazione nei modi e forme che il Sovrintendente riterrà di stabilire.

10. Gli apporti in natura dovranno essere determinati nel loro ammontare da una stima peritale ed il loro valore non potrà essere inferiore agli importi di cui al precedente comma 8.

ARTICOLO 5

1. II patrimonio della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è costituito:

a) dal complesso dei beni, in cose mobili, immobili, attività, crediti ed ogni altro diritto o posizione giuridica soggettiva, di pertinenza dell'Ente Autonomo Comunale di Firenze del quale la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per legge, è successore;

b) da ogni altro bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo;

c) dai proventi della propria attività;

d) dagli apporti dello Stato, della Regione Toscana, del Comune di Firenze specificamente destinati a patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione è suddiviso tra un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, ed un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione. Il fondo di dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel fondo di gestione. Il fondo di gestione è composto dai beni individuati nel successivo art. 6.

ARTICOLO 6

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dispone:

a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 5 del presente statuto;

b) — delle somme erogate da qualsivoglia terzo alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino non espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) — di ogni contributo o apporto pubblico o privato, eredità, legati, lasciti e donazioni attribuito alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino non espressamente destinato al fondo di dotazione;

d) — degli eventuali avanzi di gestione che saranno destinati a fondo di gestione;

e) — delle somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di indirizzo e da questi espressamente destinate al fondo di gestione;

f) — di ogni altro provento derivante dalle proprie attività.

ARTICOLO 7

1. Sono organi della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino:—

a) — il Presidente;

b) — il Consiglio di indirizzo;

c) — il Sovrintendente;

d) — il Collegio dei Revisori dei conti.

2. I componenti gli organi della Fondazione con l'eccezione del Presidente, che dura in carica sino alla permanenza nella funzione di Sindaco di Firenze o, se da questi nominato, alla permanenza nella funzione del nominante, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il loro compenso è stabilito dal Consiglio di indirizzo in conformità ai criteri posti dalla legge. In ogni caso, al Presidente ed ai consiglieri spetta solo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per la funzione.

3. Una volta scaduti, gli organi continuano ad esercitare le proprie funzioni, nei limiti dell'ordinaria amministrazione o delle necessità o utilità imposte da ragioni di urgenza, relative anche ad esigenze della produzione, sino all'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 8

1. Il Presidente è il Sindaco di Firenze o altra persona da lui nominata. Il Presidente:—

a) — ha la legale rappresentanza della Fondazione, fermo restando quanto stabilito dall'art.10.2 lettera h) del presente statuto;

b) — convoca il Consiglio di indirizzo e lo presiede fissando l'ordine del giorno;

c) — firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;

d) — vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

e) cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

f) adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento di competenza del Consiglio riferendo alla prima riunione del Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

2. Il Presidente può delegare, in via ordinaria, specifici suoi poteri al Sovrintendente o ad altro componente del Consiglio di indirizzo, determinando i limiti e le modalità della delega.

3. La firma del Vicepresidente è prova dell'assenza o dall'impedimento del Presidente e libera i terzi, compresi i pubblici uffici, circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.



ARTICOLO 9

1. Il Consiglio di indirizzo è formato da un numero di componenti variabile tra cinque e (nel caso in cui vi siano due consiglieri nominati dai soci privati) sette membri, secondo quanto in appresso specificato.

2. Oltre al Presidente della Fondazione, fanno parte del Consiglio di indirizzo un membro nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo (oggi individuabile ed individuata nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), uno designato dalla Regione Toscana e uno designato dal Comune di Firenze. La nomina del quinto consigliere spetta ai soci privati nel caso previsto dal precedente art. 4.4.

I consiglieri di nomina da parte dei soci privati non possono essere superiori a due. Ove più siano i soci privati che, complessivamente, assicurino più del doppio degli apporti previsti dal precedente art. 4.4. per la nomina di un rappresentante, il diritto di nomina spetterà ai due soci privati che, singolarmente o collettivamente, nei modi previsti dall'art. 4.4, assicurano il maggiore apporto al patrimonio della Fondazione. Decorsi due anni la loro permanenza in Consiglio cessa ove dovesse cessare l'erogazione del contributo che ha consentito la nomina del/i rappresentante/i.— Ove vi sia la necessità di giungere al numero minimo di consiglieri stabilito dal precedente comma 1, in assenza del o dei componenti di spettanza dei soci privati, l'ulteriore consigliere verrà nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo in una terna proposta dal Sindaco di Firenze di concerto con il Presidente della Regione Toscana.

3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri nel corso del quinquennio si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina o designazione del componente venuto a mancare. Il nuovo consigliere scade con i consiglieri in carica, fermo restando quanto diversamente stabilito dal presente statuto per il Presidente.

4. II Consiglio, nella prima riunione successiva alla sua costituzione, elegge tra i propri componenti il Vicepresidente.

5. II Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Non partecipa neppure alla seduta ogniqualvolta il Consiglio debba determinare il suo compenso o in ogni caso nel quale si trovi in posizione di conflitto di interessi.

6. La convocazione del Consiglio di indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza il termine per l'invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.

7. Il Consiglio di indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei revisori dei conti ed il Sovrintendente.

8. E' consentita la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scam-

bio di documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto ciò sia dato atto nel verbale.


9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Il Consiglio di indirizzo svolge le seguenti funzioni, con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio:

- i) approva il bilancio preventivo triennale entro la fine dell'esercizio precedente a quello del primo anno a cui il bilancio si riferisce;
- ii) approva il bilancio di esercizio annuale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo. Quando particolari esigenze relative alla struttura, all'oggetto e all'attività della Fondazione lo richiedono, tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- iii) approva la stagione artistica predisposta dal Sovrintendente;
- iv) individua, all'esito di una valutazione da compiere tra almeno tre qualificati profili professionali competenti nel settore lirico-musicale e gestionale, il nominativo da proporre all'Autorità statale competente in materia di spettacolo per la nomina a Sovrintendente;
- v) nomina il Vice Presidente della Fondazione;
- vi) approva la pianta organica e le sue eventuali modifiche;
- vii) esprime parere preventivo vincolante su accordi aziendali con le organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione richiedendo modifiche al bilancio di previsione;
- viii) esprime parere preventivo non vincolante sulle assunzioni a tempo indeterminato, le promozioni ed i licenziamenti per giusta causa, nonché su quelli per giustificato motivo oggettivo o soggettivo;
- ix) approva gli eventuali regolamenti interni;
- x) esprime parere non vincolante su ogni argomento gli venga sottoposto dal Presidente, da almeno tre consiglieri o dal Sovrintendente;
- xi) valuta le istanze presentate da soggetti che intendono divenire soci privati o membri associati e, eventualmente, ne delibera l'ammissione.

11. Tutti i componenti del Consiglio di indirizzo debbono possedere, al momento della nomina e per la durata della carica, i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i componenti di consigli di amministrazione di società, nonché i requisiti di professionalità attinenti, direttamente o indirettamente, allo svolgimento di mansioni direttive e/o organizzative di natura imprenditoriale, o inerenti all'attività di produzione e diffusione dell'arte musicale o alle attività proprie delle professioni liberali. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di indirizzo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. L'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di indirizzo, in assenza dell'interessato alla relativa seduta, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze giustificative della decadenza e contestuale concessione di congruo termine per le proprie deduzioni.

12. I componenti del Consiglio di indirizzo esercitano in piena autonomia le funzioni che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della



Fondazione dell'esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono. Sono tenuti alla rigorosa riservatezza sullo svolgimento della propria attività nonché sull'attività e sul funzionamento della Fondazione.

13. Tutti i componenti del Consiglio che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse in conflitto. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

14. Delle adunanze del Consiglio di indirizzo è redatto verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente) e dal segretario in proposito nominato dal Consiglio anche tra soggetti esterni al Consiglio, e previamente vincolato, mediante la sottoscrizione di idoneo impegno, alla più rigorosa riservatezza.

ARTICOLO 10

1. Il Sovrintendente è nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta del Consiglio di indirizzo fra soggetti dotati di comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di attività musicali e di gestione ed organizzazione di enti consimili, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità richiamati dal precedente comma 9.11.

2. Il Sovrintendente è l'unico organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato su proposta del Consiglio di indirizzo. Egli:

a) — tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione;

b) — sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di indirizzo, predispone, di norma entro il quindici novembre di ogni anno, il bilancio preventivo, da inviare, entro i quindici giorni successivi, sia ai Revisori per il loro parere, che dovrà essere reso nei successivi dieci giorni e, in mancanza, si intenderà reso favorevolmente, sia al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. In mancanza di diverse indicazioni da parte dei soci, anche privati, sull'entità dei loro apporti futuri, il bilancio andrà predisposto preventivando apporti eguali a quelli dell'anno precedente con scostamenti che, salvo motivate ragioni, andranno ragionevolmente contenuti all'interno di una percentuale del 10

e) — predispone e comunica al Consiglio di indirizzo e ai Revisori il bilancio di esercizio annuale con la relativa relazione. Il bilancio deve essere inviato ai Revisori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la discussione in Consiglio per la sua approvazione;

d) — di concerto, ove nominato, con il Direttore Artistico e sulla base del bilancio preventivo, ove già approvato dal Consiglio di indirizzo, ovvero degli indirizzi di gestione economica e finanziaria forniti dal Consiglio di indirizzo, predispone i programmi dell'attività artistica da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione;

e) — dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e nei limiti del vincolo di bilancio stabilito dal Consiglio di indirizzo, l'attività di produzione artistica della fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente;

f) — può nominare e liberamente revocare propri consulenti e collaboratori tra cui il direttore artistico e il direttore amministrativo, ai quali

può delegare singole materie o specifiche attività; _____
g) — compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri organi; _____
h) — ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di sua competenza. _____

ARTICOLO 11

1. II Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti competente per territorio tra i magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, che designa anche un membro supplente. _____

Il Collegio dei Revisori è nominato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; _____

2. I Revisori dei Conti possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di indirizzo. Ad essi deve pertanto essere inviato l'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio. _____

3. All'attività del Collegio si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile, nonché quelle compatibili al riguardo poste da altre norme di legge. Si applica alle riunioni del Collegio, così come alla partecipazione dei componenti del Collegio alle adunanze del Consiglio di indirizzo, quanto previsto dal precedente comma 9.8. _____

4. II Collegio dei Revisori riferisce almeno ogni trimestre con opportuna relazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. _____

5. II controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Ad essa è affidata anche l'attività di revisione del bilancio. L'incarico del controllo contabile è conferito per un triennio dal Sovrintendente. _____

6. Si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni degli articoli 2409 bis e septies del codice civile. _____

ARTICOLO 12

1. II presente statuto potrà essere modificato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta adottata a maggioranza dal Consiglio di indirizzo e raggiunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati dai soci fondatori. _____

ARTICOLO 13

1. La Fondazione potrà avvalersi dell'opera dell'Avvocatura dello Stato. _____

ARTICOLO 14

1. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della Fondazione stessa. _____

ARTICOLO 15



1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente in tema di assoggettamento della Fondazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività simili ed a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, di cui al successivo comma 15.2, sentiti il Comune di Firenze, la Regione Toscana e l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

2. Accertate da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo le cause che determinano la cessazione delle attività della Fondazione, la stessa Autorità di Governo nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

3. Ai liquidatori e alla fase di liquidazione si applicano le norme dettate in materia dal codice civile per le società per azioni, in quanto compatibili.

NORMA TRANSITORIA

Una volta approvato il presente Statuto da parte dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, gli Organi di cui all'art 7, comma 1, dovranno essere tutti immediatamente ricostituiti.

F.to: Dario Nardella

F.to: Filippo Russo Notaio. Vi è il sigillo.

